



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/12/2021 (punto N 6)

Delibera

N 1314

del 13/12/2021

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE GENERALE AVVOCATURA REGIONALE, AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Lucia BORA

Direttore Lucia BORA

Oggetto:

“Ricorso alla Corte Costituzionale promosso dalla Regione Toscana avverso il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE GENERALE AVVOCATURA REGIONALE, AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 9 novembre 2021 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.267, la Legge 9 novembre 2021 n. 156, di conversione del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"*;

Visti in particolare:

- l'**art. 4, comma 1 septies lettera a)** che sostituisce i commi da 1 a 1 sexies della legge 28 gennaio 1994 n. 84, con riferimento alla disciplina del contenuto e dell'iter di approvazione del documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) e del piano regolatore portuale (PRP) dei porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale, attribuendo alla competenza esclusiva statale l'approvazione sia del DPSS che del piano (PRP), eliminando la competenza regionale prevista per detta approvazione dalla previgente normativa (competenza che la Regione Toscana ha regolamentato con la L.R. n. 65/2014);
- l'**art. 4 comma 1 septies lettera a)** che, nell'introdurre il comma 1 septies all'art. 5 della legge n. 84/1994, esclude dal vincolo paesaggistico tutte le aree portuali di interesse statale, con obbligo di adeguamento da parte della Regioni e, quindi, rendendo necessario sopprimere nel Masterplan dei porti toscani, parte integrante del PIT, indirizzi e direttive per la portualità commerciale;
- l'**art. 4 comma 1 septies lettera b)** che sostituisce i commi da 2 a 2 sexies dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dettando, per i porti in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, la nuova procedura di approvazione del PRP, rimessa al Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, con un ruolo meramente consultivo delle Regioni e con la previsione che il PRP rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza, con ciò incidendo sulla pianificazione territoriale ed urbanistica di comuni, province e regione;
- l'**art. 4 comma 1 septies lettera e)** che, sostituendo il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 84/1994, elimina la previsione della verifica della conformità urbanistica degli adeguamenti tecnico funzionali del piano regolatore portuale;
- l'**art. 4 comma 1 novies** che prevede un obbligo di adeguamento per le regioni alle disposizioni dell'art. 5 della legge 84/1994 come modificato dal comma 1 septies dell'art. 4 medesimo;

Ritenuto che le richiamate disposizioni ledano le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 117 terzo comma Cost. in materia di grandi reti di trasporto e navigazione, porti ed aeroporti civili, governo del territorio, contrastino con l'art.118 primo e secondo comma Cost. e con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., non rispettando il principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale che in materia siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni;

Considerato inoltre che le disposizioni richiamate sono state introdotte in sede di conversione del decreto legge, dopo che le Regioni avevano espresso l'intesa sul testo normativo, in violazione del principio di leale collaborazione nonché del principio giurisprudenziale di omogeneità delle disposizioni introdotte con la legge di conversione nel decreto-legge, in violazione dell'art.77, secondo comma Cost.;

Ritenuto pertanto opportuno che la Regione Toscana impugni l'art. 4, comma 1 septies, lettera a), lettera b), lettera e) ed il comma 1 novies del DL 10 settembre 2021 n. 121 convertito con

modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 per violazione dell'articolo 77 secondo comma Cost., degli articoli 117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost.

Visto l'art. 2, 1° c., della L.R. n. 63/2005, come sostituito dall'art. 22 della L.R. 17/11/2010, n. 57 che riserva alla Giunta Regionale la competenza relativa al presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana ad impugnare l'art. 4, comma 1 septies, lettera a), lettera b), lettera e) ed il comma 1 novies del DL 10 settembre 2021 n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 per violazione dell'articolo 77 secondo comma Cost., degli articoli 117 terzo comma e 118 primo e secondo comma Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi della Regione all'Avvocatura Regionale, che provvederà mediante Legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, con facoltà di eleggere domiciliatario e di farsi da questo eventualmente sostituire.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

L'Avvocato Generale
Lucia Bora